COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO**

**CONSULTA**

**DELLE ASSOCIAZIONI**

**Modificato con Delibera di C.C. n. 8 del 03.04.2014**

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative di ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso la costituzione della “Consulta delle Associazioni” quale fondamentale espressione di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

**ART. 2**

**DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E LORO VALORIZZAZIONE**

Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative e di volontariato costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate, o iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato, senza finalità di lucro e rispettose della libertà e dignità degli associati e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera Associazione dei cittadini del Comune ed impegnate a favore della comunità.

La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative, di esprimere suggerimenti e proposte all’azione degli organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche del Comune, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che rappresentano.

**TITOLO II**

**ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

**ART. 3**

**ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni allo scopo di valorizzare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

L’Albo è articolato per sezioni così definite:

**Sezione ambiente, territorio e impegno civile:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio. Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini.

**Sezione cultura:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell' iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni.

**Sezione educativa, sportiva e ricreativa:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l’educazione permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone.

**Sezione socio-assistenziale e sanitaria**: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà e il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

L’albo delle associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato e depositato presso il Segretario comunale.

**ART. 3.1**

**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo delle Associazioni, tramite l'emissione di avviso pubblico e fissando un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione;

ferma restando la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione o di nuova attivazione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento.

**ART. 3.2**

**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

Al solo fine dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguentirequisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell’Associazione, inparticolare:

- l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale,

- avere sede e/o svolgere la propria attività nel territorio comunale da almeno un anno,

- assenza di qualsiasi scopo di lucro,

- democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell’organismo e l’assunzione delle decisioni,

-obbligo del bilancio annuale.

L’iscrizione all’albo comporta:

- l’obbligo a comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte ed inoltre ogni modifica inerente le cariche, l’assetto organizzativo e l’attività svolta,

- l’obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l’iscrizione

all’albo.

**ART. 3.3**

**MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE**

Per l’iscrizione all’Albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta, che verrà valutata dal Sindaco, dove andranno specificati:

- la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali,

- il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune,

- data d’inizio dell’attività nel territorio comunale,

- il numero dei soci /iscritti/tesserati,

- la sezione in cui si chiede l’inserimento in relazione agli scopi statutari,

- dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate;

- relazione sull'attività svolta e sui programmi che l’Associazione intende realizzare.

**ART. 3.4**

**CANCELLAZIONE**

Si procederà alla cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:

- a seguito di cessazione dei requisiti di cui sopra il Sindaco, trasmetterà comunicazione, con raccomandata A/R, della cancellazione al Legale rappresentante dell'Associazione o al referente, il quale potrà fare opposizione entro i 30 gg. successivi dalla ricezione della comunicazione;

- su richiesta scritta dell'associazione.

**ART. 3.5**

**ESCLUSIONE**

Sono esplicitamente esclusi dall’Albo:

- i partiti;

- le Associazioni sindacali e professionali di categoria;

- le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

- le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

- i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e

della pratica di una specifica religione.

**ART. 3.6**

**EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL’ALBO**

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni,

dell’assemblea;

- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la

propria attività;

- istituire rapporti di convenzione con il Comune;

- accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie, manifestazioni o iniziative programmate, nel rispetto dei Regolamenti comunali.

**TITOLO III**

**CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

**ART. 4**

**FINALITA’ E COMPITI**

La Consulta persegue le seguenti finalità e compiti:

a) coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio;

b) favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative;

c) promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico-sociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici;

d) essere soggetto sociale di interlocuzione e di raccordo e di collaborazione tra le Associazioni i cittadini le altre istituzioni del territorio e l’Ente Locale;

e) promuovere e collaborare ad iniziative di carattere comunale e sovracomunale sempre riferite all’ambito associativo.

**ART.5**

**ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE**

Ai fini della partecipazione dei cittadini associati è istituita la Consulta delle Associazioni avente sede nel territorio del Comune, con funzioni propositive e consultive del Consiglio comunale e della Giunta municipale.

Possono far parte della Consulta, con diritto di parola e di voto, i Presidenti o i Responsabili delle Associazioni, delle Comunità parrocchiali, delle Cooperative sociali o loro delegati ufficialmente designati, inoltre un membro della Giunta Comunale, membri del Consiglio Comunale (due di maggioranza ed uno di minoranza), il Coordinatore della Consulta Giovanile o suo delegato.

Le associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa; possono assumere iniziative specifiche anche al di fuori dell’ambito della Consulta stessa.

Ciascun Presidente, Responsabile o delegato dell’Associazione e della Cooperativa sociale componente della Consulta in caso di sua assenza o impedimento a presenziare alle riunioni della Consulta delega un suo sostituto il quale gode degli stessi diritti di parola o voto. Alla seduta della Consulta possono altresì partecipare, con solo diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti delle altre associazioni o aggregazioni e di cooperative sociali seppur non rappresentati nella Consulta purché ne facciano richiesta e previa autorizzazione della maggioranza assoluta della Consulta o del Comitato direttivo delegato allo scopo.

In caso di costituzione di nuove Associazioni, le stesse potranno fare domanda di adesione alla Consulta che, con proprio atto, provvederà all’integrazione.

Relativamente ad argomenti di particolare specifica natura, la Consulta può avvalersi della partecipazione di persone esterne che non hanno diritto di voto.

**ART. 6**

**ORGANI DELLA CONSULTA**

Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea,

- il Coordinatore, il Vicecoordinatore e il Segretario,

- le Commissioni di lavoro.

**ART. 6.1**

**L’ASSEMBLEA**

L'Assemblea della Consulta è costituita da due rappresentanti designati da ogni associazione iscritta all'Albo, da un componente della Giunta Comunale, da componenti del Consiglio Comunale (due di maggioranza ed uno di minoranza), dal Coordinatore della Consulta Giovanile o suo delegato.

L’Assemblea è convocata dal Coordinatore o, in caso di impedimento, dal Vicecoordinatore; è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, dal Sindaco, dall’Assessore al ramo.

La convocazione indicante l’ordine del giorno deve essere comunicata e fatta pervenire ai soci per e-mail o sms, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario.

I membri dell’Assemblea decadono per dimissione o per scioglimento dell’organismo rappresentato in Consulta.

Le proposte sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Coordinatore.

I compiti dell’Assemblea sono:

- proporre l’istituzione delle Commissioni di settore;

- determinare le direttive generali ed i programmi di attività;

- valutare e sostenere i programmi e le iniziative proposte dalle commissioni di settore;

- promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;

- esprimere pareri sugli atti di programmazione e di gestione adottati dall'Amministrazione Comunale sulle materie inerenti l’attività delle associazioni;

- favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni.

**ART. 6.2**

**VALIDITA’ E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

La Consulta ha sede presso i locali Comunali o altra sede secondaria utile agli scopi associativi.

Le riunioni della Consulta sono valide se sono presenti almeno metà degli aventi diritto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese o, qualora fosse richiesto, in forma segreta.

Alle Associazioni che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sarà inviata segnalazione scritta da parte del Coordinatore.

**ART. 6.3**

**IL COORDINATORE**

Il Coordinatore viene nominato dal Sindaco sentita l’Assemblea. E’ il rappresentante della Consulta nei rapporti con l’Ente Locale e con le altre istituzioni o associazioni.

Il Coordinatore deve essere nominato entro sei mesi dall’istituzione della Consulta; prima della sua elezione le funzioni di Coordinatore verranno espletate dal Sindaco o da un suo delegato.

Dura in carica fino ad una nuova successiva nomina. Il Coordinatore presiede le riunioni e favorisce la partecipazione di tutti i componenti; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vicecoordinatore. Il Coordinatore è revocabile su richiesta motivata di 2/3 dell’Assemblea.

**ART. 6.4**

**IL VICECOORDINATORE ED IL SEGRETARIO**

Il Vicecoordinatore ed il Segretario vengono nominati dal Sindaco sentita l’Assemblea.

Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della Consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione. Il Segretario tiene la registrazione dei conti nel caso in cui la consulta disponesse di eventuali risorse economiche e relaziona alla consulta dei movimenti di cassa.

Il Vicecoordinatore ed il segretario durano in carica fino ad una nuova successiva nomina e sono revocabili su richiesta motivata di 2/3 dell’Assemblea.

**ART. 6.5**

**COMMISSIONI DI LAVORO**

Il Coordinatore può istituire le Commissioni di lavoro, anche su proposta della maggioranza dell’Assemblea.

Il lavoro delle Commissioni è disciplinato da un Regolamento che verrà approvato dall’Assemblea.

Nelle Commissioni partecipa di diritto il Sindaco e l’Assessore al ramo. E’ prevista una clausola di salvaguardia per garantire la partecipazione attiva dei componenti l’Assemblea ed, in particolar modo, in riferimento alle Commissioni di lavoro, e cioè, nei casi di una mancata collaborazione attiva e di inoperosità di tre mesi, il sindaco sentita l’Assemblea, determina la decadenza del gruppo di lavoro ed i successivi provvedimenti di nuova costituzione.

**ART.7**

**PUBBLICITA’**

L’Amministrazione comunale dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, enti, istituzioni pubbliche, forze sociali e cittadini che ne fanno richiesta, anche mediante inserimento nella homepage del sito web comunale.

**ART.8**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il Presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività delle deliberazione di approvazione.

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta delle Associazioni può proporre, in maniera non vincolante, al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle leggi vigenti.